



## Relazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

### Oggetto: Acquisizione e condivisione di immagini e video degli alunni – chiarimenti e raccomandazioni per Docenti e Famiglie.

#### Premessa

Negli ultimi anni, l'uso di smartphone e dispositivi digitali ha reso estremamente semplice realizzare fotografie e video, anche in contesti scolastici. Tuttavia, tali pratiche, se non gestite nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, possono comportare **violazioni della privacy e responsabilità giuridiche** per chi le effettua o le diffonde.

La scuola, quale **titolare del trattamento dei dati personali** degli alunni, è tenuta a garantire che ogni attività di raccolta e utilizzo di immagini sia conforme ai principi del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, del **D.Lgs. 196/2003** come modificato dal **D.Lgs. 101/2018**, e alle **Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali** in materia di trattamenti effettuati nell'ambito scolastico.

#### 1. Il contesto scolastico e la natura dei dati trattati

Le immagini e i video che ritraggono gli alunni costituiscono **dati personali**, e, quando idonei a rivelare anche elementi sensibili (es. origine etnica, stato di salute, disabilità, convinzioni religiose, comportamenti o abitudini), possono configurare **dati particolari** ai sensi dell'art. 9 GDPR.

Nel contesto scolastico, i dati devono essere trattati **esclusivamente per finalità istituzionali**, sotto il controllo del Dirigente scolastico, e **non possono essere raccolti o diffusi** dai docenti o da altri incaricati al di fuori delle attività formalmente autorizzate e previste.

#### 2. Le riprese fotografiche e video da parte dei docenti

L'acquisizione di foto o video degli alunni da parte dei docenti, se non preventivamente autorizzata, **non rientra tra le attività didattiche ordinarie** e può comportare una **violazione del principio di minimizzazione dei dati** (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR), oltre che del principio di **liceità e correttezza del trattamento**. È pertanto **vietato effettuare riprese o scatti con smartphone, tablet, fotocamere** durante le lezioni, i laboratori, le feste o altre attività di classe, salvo espressa autorizzazione del Dirigente scolastico, che ne valuti preventivamente la finalità, le modalità e le garanzie di tutela.

In particolare:

- Le **feste di compleanno in classe** o analoghe occasioni di socialità **non rientrano tra le finalità istituzionali della scuola**.
- Le attività didattiche in classe non sono in genere soggette a documentazione fotografica e **non possono essere diffuse/comunicate** immagini di tale contesto.
- L'acquisizione di immagini in tali contesti, anche se effettuata in buona fede, **può esporre gli incaricati e gli interessati (docenti e genitori)** a responsabilità civili o penali in caso di diffusione non autorizzata.
- I docenti sono **incaricati del trattamento dei dati** (art. 29 GDPR) e, come tali, **devono operare solo su istruzione del titolare (la scuola)**. Ogni iniziativa personale di raccolta e diffusione di immagini **non è coperta** da tale incarico e **configura un trattamento illecito**.

#### 3. La diffusione tramite chat o gruppi WhatsApp/Telegram

La **condivisione di foto o video di alunni nei gruppi WhatsApp/Telegram** (anche se riservati ai genitori della classe) **non è mai un trattamento istituzionale**, ma una **diffusione privata di dati personali**.

Si tratta, pertanto, di una **diffusione non controllata di dati personali**, che comporta diversi rischi:

- avviene **fuori dai canali ufficiali** della scuola e **senza base giuridica**;
- comporta una **diffusione non controllata** delle immagini, con rischio di ulteriore circolazione, copia o utilizzo improprio;



- determina **perdita di controllo** sul materiale diffuso (copia, inoltro, condivisione con soggetti esterni);
- espone i minori a rischi di **uso improprio** delle immagini;
- può determinare **violazioni della riservatezza di minori**, anche in assenza di dolo;
- in alcuni casi può integrare **ipotesi di illecito civile o penale**, se le immagini vengono diffuse in rete senza consenso (art. 167 D.Lgs. 196/2003 e art. 10 c.c.).

#### 4. Responsabilità e possibili conseguenze

La normativa vigente prevede che:

- Il **Dirigente scolastico** risponde del trattamento dei dati effettuato per **finalità istituzionali**.
- Il **personale scolastico** (docenti e ATA), in quanto incaricato, è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal titolare, e **può essere soggetto a responsabilità disciplinare o sanzionatoria** in caso di trattamento illecito o negligente.
- I **genitori o tutori** che condividano impropriamente immagini o video ricevuti da personale scolastico, senza consenso esplicito e informato delle altre famiglie, possono anch'essi incorrere in responsabilità civili o penali.

#### 5. Indicazioni operative per i docenti

Per garantire il corretto trattamento delle immagini degli alunni, si raccomanda che:

1. Ogni attività fotografica o videoripresa avvenga **solo se preventivamente autorizzata** dalla scuola e **coperta da specifica informativa e consenso** delle famiglie quando previsto;
2. Sia evitata qualsiasi forma di **condivisione tramite chat, social network o servizi privati di messaggistica** non autorizzati;
3. Ogni docente richiami, in modo collaborativo, l'attenzione delle famiglie sull'importanza di **tutelare la riservatezza dei minori** anche in ambito domestico e digitale;
4. In occasione di eventi scolastici pubblici (saggi, recite, manifestazioni), le modalità di ripresa e diffusione siano regolate conformemente a quanto stabilito dal Garante: *“Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte **per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione**. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale **pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network**. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il **consenso informato** degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video”*.
5. Non effettuare foto o video durante le attività scolastiche ordinarie all'interno della classe.

#### 6. Sezione specifica per le famiglie

Gentili genitori,

la tutela della privacy e della dignità dei nostri alunni è una priorità della scuola. Per questo motivo, desideriamo condividere alcune indicazioni di comportamento per evitare rischi o violazioni che, anche in buona fede, possono compromettere la sicurezza dei minori:

1. **Non condividete foto o video di altri bambini** (compagni di vostro/a figlio/a) ricevuti tramite chat di classe o altre chat personali (es. chat dei genitori). La diffusione, anche parziale o temporanea, di immagini di minori senza consenso dei genitori interessati costituisce **violazione della normativa privacy**.
2. **Non pubblicate foto o video di momenti scolastici sui social network**, nemmeno se ritraggono vostro/a figlio/a ma contengono altri minori sullo sfondo o in gruppo. La pubblicazione su piattaforme online determina la **perdita di controllo definitivo** sulle immagini.
3. Le foto e i video autorizzati dalla scuola, come parte di **progetti didattici o istituzionali**, sono realizzati previa informativa e consenso di inizio anno scolastico. In tali casi la scuola garantirà la **gestione sicura e controllata dei dati**.



4. In occasione di eventi scolastici pubblici (saggi, recite, manifestazioni), le modalità di ripresa e diffusione siano regolate conformemente a quanto stabilito dal Garante: *“Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte **per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione**. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale **pubblicazione** delle medesime immagini su Internet e sui social network. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il **consenso informato** degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video”*.
5. Aiutate la scuola a educare i bambini e gli adolescenti al **rispetto della propria e altrui privacy**, evitando di incoraggiare la diffusione di immagini o filmati in contesti non protetti.

La collaborazione tra scuola e famiglie è essenziale per costruire una **comunità educativa digitale consapevole e rispettosa**, in cui la tutela dei minori venga sempre prima dello scatto o della condivisione.

A tal proposito, si ricorda che il Garante privacy ha dato delle indicazioni ai genitori riguardo lo “shareting” (condivisione): *“I genitori devono prestare particolare attenzione se intendono condividere online contenuti che riguardano i propri figli (foto, video, storie). Se proprio si decide di pubblicare immagini dei propri figli, è importante provare almeno a seguire alcune accortezze, come:*

- *rendere irriconoscibile il viso del minore o coprirlo con una “faccina” emoticon;*
- *limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network;*
- *evitare la creazione di un account social dedicato al minore;*
- *leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo le fotografie”*.

## 7. Considerazioni finali del DPO

Il rispetto della privacy dei minori **non è solo un obbligo giuridico**, ma un dovere etico e professionale. Ogni immagine di un bambino o di un adolescente rappresenta un dato personale che merita **la massima tutela e riservatezza**. La scuola è chiamata a formare cittadini digitali consapevoli, e ciò inizia con il comportamento degli adulti che ne costituiscono il modello.

Si invitano pertanto:

- **i docenti a evitare acquisizione di foto e video degli alunni durante attività in classe e in contesti non autorizzati, ed inviarli nelle chat di classe**
- **le famiglie a non richiederli**

Il DPO resta a disposizione del Dirigente scolastico e della comunità scolastica per eventuali chiarimenti sul corretto trattamento dei dati personali in ambito educativo.

**Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**

Dott.ssa Anna CIMA